

**RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE  
CON FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI –  
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2022**

Signori Soci della SRR ATO 4 AgEst,

con la presente Vi relazioniamo sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11/07/2023 e consegnato al collegio unitamente alla Nota Integrativa, al rendiconto finanziario, alla Relazione sulla Gestione ed alla relazione sul governo societario.

Abbiamo esercitato, così come previsto dallo Statuto della Società, e dalla delibera assembleare, anche l'attività inerente la revisione legale dei conti, oltre all'attività di vigilanza amministrativa.

Il Collegio Sindacale nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-*bis* c.c. [dall'art. 2477 c.c.], quindi provvede a redigere la presente relazione unitaria secondo le indicazioni fornite in materia dal CNDCEC, la quale contiene:

- nella sezione A) la "Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39";
- nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

**A) Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

**1. *Relazione sul bilancio d'esercizio***

L'Organo di revisione ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2022, dal rendiconto finanziario, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. L'Amministrazione ha altresì provveduto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a redigere la relazione sul governo societario, che le società in controllo pubblico hanno l'obbligo di pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Il bilancio riclassificato – come predisposto dall'Amministrazione - presenta un attivo patrimoniale di € 8.611.659, un patrimonio netto di € 10.002 e un risultato dell'esercizio prima delle imposte, di € 54.036, ed un utile netto di esercizio di € 0 (zero).

**2. *Portata della revisione legale svolta e dei principi di revisione osservati***

La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo del tutto indipendenti rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. In relazione

a ciò abbiamo esercitato il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione.

Pertanto:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- abbiamo quindi acquisito elementi probativi che riteniamo sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.

Inoltre:

- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.
- Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

### **2.1. Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio**

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e - nei termini previsti dalla legge - per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

### **2.2. Responsabilità Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.**

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

### **2.3. Responsabilità del Collegio sindacale nell'espletamento delle funzioni di Revisore**

È responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

Per ragionevole sicurezza s'intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Afferisce al revisore la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

### **3. Giudizio**

A giudizio dei sottoscritti, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SRR ATO 4 AG Est al 31 dicembre 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avendo nella nota integrativa gli amministratori fornito ogni notizia utile, anche non risultante dallo stato patrimoniale ed anche verificatasi dopo la chiusura dell'esercizio. Tuttavia sussistono fatti meritevoli di essere portati all'attenzione della compagine societaria, che è interamente pubblica.

### **Richiami d'informativa**

Si mette in risalto in questa sede quanto riportato dagli amministratori nella nota integrativa e nella relazione sul governo societario circa l'utilizzo del principio della continuità aziendale nella redazione del bilancio 2022. In particolare gli amministratori evidenziano come la società abbia presentato nel 2023 al Tribunale di Agrigento la domanda per l'accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità, in data 24 maggio 2023, il Tribunale di Agrigento ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) concedendo un termine di giorni 60 ai fini del deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.

La proposta ed il piano, in corso di elaborazione, mirano a preservare la continuità aziendale diretta di SRR in coerenza con il carattere legale ed obbligatorio della società di regolamentazione.

L'obiettivo va anzitutto raggiunto mediante la ristrutturazione del debito da lavoro dipendente, che dovrebbe avvenire attraverso una procedura conciliativa individuale diretta alla rinuncia, in tutto o in parte, del credito per "superminimi" maturato da ciascun dipendente, ancorché lo abbia rivendicato giudizialmente. Il beneficio dovrebbe garantire la sostenibilità della proposta e del piano ma, anche, assicurare la continuità aziendale diretta. Tale risparmio, in caso di rinuncia totale all'emolumento, è stato stimato, per il solo anno 2022, in euro 262.515,49. Inoltre, la società potrà trarre ulteriori benefici dal ricorso a procedure di accompagnamento e di esodo dei lavoratori, che hanno maturato i requisiti.

In secondo luogo, la ristrutturazione del debito è attuata ed alimentata con la riscossione dei crediti vantati verso i Comuni soci. La crisi confessata, infatti, sensibilizza gli Enti locali soci verso il loro obbligo di contribuire ai costi del servizio, se non altro perché taluni Comuni oggi appaiono, invero, restii al pagamento poiché poco inclini a trasferire sulla collettività locale i maggiori costi derivanti dai distinti trattamenti salariali cui la società ricorrente deve fare fronte.

Per quanto attiene allo svolgimento della procedura di concordato, il Collegio prende favorevolmente atto che in data 29 giugno 2023 si è svolta l'udienza in camera di consiglio che ha confermato le misure protettive automatiche di cui al provvedimento collegiale del 29 maggio 2023 per la durata di mesi tre.

Nella Relazione della Gestione, come ripreso anche nella relazione sul governo societario l'Organo di amministrazione evidenzia che il (dis)equilibrio finanziario è generato dal ritardo - ormai strutturale - con il quale pervengono le rimesse da parte dei soci per la copertura dei costi sostenuti dalla società per il suo funzionamento, costituiti in massima parte dalle spese per il personale.

Ciò si ripercuote in ritardi nel pagamento delle spettanze al personale e mancati pagamenti alle scadenze previste delle somme dovute ai fondi di previdenza

complementare, ai fornitori, all'Erario ed agli enti previdenziali, con necessità di piani di rientro e aggravio per sanzioni ed interessi, che potrebbe configurare - potenzialmente - ipotesi di danno erariale e di sanzioni penali in capo agli amministratori.

I continui ritardi nei pagamenti delle fatture da parte dei clienti/soci, la soccombenza per le cause del lavoro intraprese da alcuni attuali dipendenti provenienti dall'ex comparto Dedalo Ambiente ( con sentenza di primo ed in alcuni casi anche già di secondo grado a loro favore) che rivendicano i compensi da indennità da superminimo, la probabile perdita di euro 597.467 cagionata dal fallimento della Dedalo Ambiente, le difficoltà ad ottenere nel breve tempo, nonostante le procedure giudiziarie l'incasso dei crediti vantati, fanno sorgere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale, secondo i canoni ordinari. Sono infatti presenti diversi indicatori di rischio:

- Di Tipo Finanziario: incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- Di Tipo Gestionale: Negli ultimi tre anni si sono dimessi ben tre presidenti del Consiglio di Amministrazione, mentre nel 2023 si è dimesso anche il Direttore Generale;
- Indicatori Vari: contenziosi legali che aumentano gli impegni di spesa senza un parallelo incremento degli incassi da parte dei clienti, perdite su crediti e/o difficoltà nell'incasso dei crediti;

Tale rischi sono stati più volte evidenziati alla società da questo Collegio, esortandola a risolvere con la dovuta urgenza le problematiche relative ai contenziosi in essere con i dipendenti (anche attraverso delle transazioni), a valutare se vi sono i presupposti per intraprendere azioni di responsabilità, ad intraprendere azioni concrete per il recupero dei crediti anche nei confronti dei clienti non soci, a concedere le ferie ed i permessi accumulati dai dipendenti al fine di ottenere un risparmio in termini economici dato dal mancato pagamento di spettanze non usufruite da questi.

L'organo amministrativo ha tentato di addivenire ad una transazione con i dipendenti ed ha anche chiesto l'intervento del Prefetto di Agrigento per sollecitare i Comuni/Soci/Clienti ad adempiere alle loro obbligazioni nei termini. Purtroppo entrambe le iniziative ad oggi sono risultate vane.

E' ovvio che l'eventuale appropriatezza del principio di continuità aziendale adottato dagli amministratori dipenderà dall'esito della procedura intrapresa, pertanto il Collegio **sulla base delle analisi condotte rileva significative incertezze sulla continuità aziendale.**

Sulla nozione di "parti correlate" e sulla necessità di informazione puntuale sulle operazioni poste in essere dalla società con le suddette è opportuno soffermarsi. Il legislatore pone particolare attenzione alla trasparenza in tema di parti correlate, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, l'eventualità che gli amministratori pongano in essere condotte difformi da quelle ordinarie, potenzialmente in grado di generare

pregiudizio per soci e creditori sociali. La nozione di parte correlata a cui il nostro ordinamento fa riferimento è contenuta nei principi contabili internazionali allo IAS 24, in base al quale **“una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.”**

**(A)Una persona** o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

**(B)Un’entità** è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;
- (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante)”. L’art. 2427 C.C., al n. 22-bis, precisa che l’informativa sulle operazioni tra parti correlate è subordinata alla presenza contemporaneamente di 2 requisiti:

- il requisito dimensionale della rilevanza;
- l’operazione sia condotta a condizioni non conformi a quelle di mercato.

Sebbene permanga sempre la facoltà di riportare l’informativa circa le operazioni tra parti correlate, l’obbligo invece sorge nel solo caso in cui entrambe le condizioni siano rispettate. Il legislatore non fornisce una definizione al concetto di rilevante, per cui è opportuno rifarsi alla nozione di “rilevanza” contenuta nell’OIC 11, che identifica come “rilevanti” quelle operazioni che hanno un effetto significativo o rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei suoi destinatari. Nel documento pubblicato dal CNDCEC nel marzo 2010 vengono proposti riferimenti oggettivi per determinare la rilevanza. Il documento propone la soglia quantitativa del 5% come limite del rapporto tra il corrispettivo dell’operazione/i ed i ricavi della società. Per quanto riguarda il disallineamento con le condizioni di mercato, con esso non si fa riferimento al solo valore economico dell’operazione, ma vanno

considerate anche i tempi di pagamento, le motivazioni che hanno portato al compimento dell'operazione e le ragioni che hanno spinto ad effettuare l'operazione con una parte correlata e non con soggetti terzi.

Nella fattispecie concreta, l'attività espletata dalla società è rivolta quasi esclusivamente nei confronti della partecipata e dei soci Enti Locali, quest'ultimi in virtù di quanto sopra riportato rappresentano pertanto anch'essi delle parti correlate. Si evidenzia che ai sensi dell'art.2497 bis del c.c., non sono stati esposti in Nota Integrativa neanche i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio degli enti che esercitano sulla società l'attività di direzione e coordinamento". Tali dati, trattandosi di Enti pubblici, sono comunque disponibili *aliunde*, per cui non si ravvisa documento da tale omessa forma di pubblicità.

Tuttavia ritiene il Collegio che con le tabelle n. 1,2,3 e 4 riportate nella nota integrativa– se pur non in maniera esaustiva – siano rappresentati in modo sostanziale l'entità delle operazioni realizzate con le parti correlate, precisandone l'importo e la natura del rapporto.

Altresì si mette in risalto come la nota integrativa sia carente dei dati di bilancio 2022 riguardante la controllata APEA, si esortano gli amministratori a convocare senza indugio il liquidatore affinché provveda alla redazione del bilancio ed avere informazioni sullo stato della liquidazione della suddetta società.

### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

#### ***Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio***

A nostro giudizio la relazione sulla gestione – tenuto conto di quanto riportato anche nella relazione sul governo societario - è coerente con il bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est. al 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto già esposto in ordine ai richiami d'informativa sulle significative incertezze esistenti in ordine alla continuità aziendale.

#### **B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

##### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.**

##### **I. Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati**

Il Collegio dichiara di avere adeguata conoscenza in merito alla società e per quanto concerne:

- la tipologia dell'attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È, quindi, possibile confermare che:

- L'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale.
- L'assetto organizzativo risente dell'assegnazione di parte del personale presso i Comuni e gli ARO, l'Organo di controllo pro-tempore ha, in corso di esercizio, evidenziato le carenze dell'assetto organizzativo ed amministrativo, riferendo all'Organo di amministrazione per i correttivi del caso.
- La dotazione delle strutture informatiche è stata adeguata alle esigenze, e dovrà essere implementata per assicurare le norme di sicurezza in materia di trattamento dati personali, *privacy* e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (D.Lgs. 231/01).

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio in corso di esercizio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

#### *Attività svolta*

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi - come anche quelli derivanti da perdite su crediti - monitorati con periodicità costante.

Si sono anche avuti confronti con i professionisti che assistono la società in tema di consulenza e assistenza contabile, fiscale e del lavoro, su temi di natura tecnica e specifica. Nel corso del 2022 è stato variato il consulente del lavoro, tale passaggio non è stato di semplice attuazione causando dei rallentamenti nella gestione contabile.

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze postulate dall'andamento della gestione, riferendo puntualmente all'Organo di amministrazione.



I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il livello del personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali è sostanzialmente adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali per la pregressa professionalità ed esperienza acquisita. Tuttavia deve comunque essere ulteriormente formato per ciò che attiene le problematiche anticorruzione, trasparenza, *privacy* e responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.

Laddove siano state riscontrate anomalie e/o deviazioni da quanto previsto dall'ordinamento, il Collegio ha operato puntuali osservazioni/rilievi, sia in sede di riunioni dell'Organo di Amministrazione, sia con propri atti ritualmente recapitati all'Organo di Amministrazione, il quale peraltro ha avuto ed ha libero accesso al libro verbali dell'Organo di controllo.

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo, la società si è formalmente adeguata agli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma permangono carenze organizzative in materia di tutela della *privacy* e di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, nonché sul monitoraggio delle situazioni di crisi.

La società deve quindi ancora adeguarsi:

- alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 circa l'ufficio di controllo interno sul rischio di crisi aziendale;
- a quanto previsto dall'ANAC e dallo stesso Statuto in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e delle persone giuridiche;
- a porre in essere gli ulteriori adempimenti in materia di *privacy* (DPIA) prescritti per le PP.AA. e i soggetti in controllo pubblico.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state poste dall'Organo di controllo interno specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società ed all'adeguatezza del sistema amministrativo, che evidenziano carenze significative;

- per ciò che concerne l'assetto contabile, si ritiene di poter fornire assicurazione sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il Collegio non ha avuto richieste né rilasciato pareri previsti dalla legge.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Il Collegio sindacale ha preso atto che l'Organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il bilancio della società è redatto nella forma ordinaria, ed è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa, preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato approvato dall'organo di amministrazione solamente in data 11/07/2023.

Al riguardo il Collegio richiama il rispetto della tempistica prevista dallo Statuto e dal Codice civile.

Il bilancio risulta quindi costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha predisposto la relazione sul governo societario;
  - tali documenti sono stati consegnati al Collegio unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.
- È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
- Il collegio concorda con gli amministratori nello spostamento della voce di bilancio da debiti verso soci per finanziamenti D)3 alla voce acconti D)6;
  - è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione ad eccezione dei richiami d'informativa inerenti la continuità aziendale;
  - l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;

- non è stato redatto il bilancio consolidato con la partecipata APEA SRL in quanto esonerati per legge, si segnala che la suddetta partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo nominale pari ad euro 10.000,00 e che il bilancio 2022, al momento della presente relazione, non è ancora stato approvato.
- il bilancio è stato redatto in forma ordinaria, essendo stati superati nell'ultimo biennio due dei tre parametri previsti dalla Legge (attivo patrimoniale, lavoratori dipendenti);
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. si segnala che non risultano iscritti in bilancio immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle voci B-I-1) e B-I-2);
- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il Collegio ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- in merito alle informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati ed alle immobilizzazioni finanziarie, si segnala che la società non detiene strumenti finanziari derivati, ed immobilizzazioni finanziarie rientranti nella suddetta fattispecie;
- in merito al fondo rischi il Collegio sindacale consiglia di destinare le eventuali somme residue dei premi di produttività che non verranno corrisposti dapprima alla eventuale copertura di ulteriori contenziosi e/o sanzioni per ritardati pagamenti;
- non è stato ancora costituito il fondo di dotazione di cui all'art. 7, co.4, della L.R. 9/2010;
- la società non ha ancora istituito l'Organismo di vigilanza, ex art. 6 D.lgs. 231/01.
- Si richiama l'informativa contenuta a pag.8 della Relazione sul governo Societario in relazione agli strumenti integrativi di governo societario non adottati dalla Società.

In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio, il Collegio non ha nulla da osservare, posto che non vi sono utili/perdite d'esercizio data la natura consortile della società.

### ***Risultato dell'esercizio sociale***

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, risulta essere pari a zero, essendo la società in totale controllo pubblico e espletando attività di mera regolamentazione, non ha scopo di lucro prevalente, anche per la sua natura consortile.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

### **B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività svolta, il Collegio invita l'assemblea a considerare i diversi indicatori di rischio, esposti nel paragrafo "richiami

d'informativa", nonché le superiori osservazioni ed i singoli soci a sottoscrivere i piani di rientro al fine di garantire la continuità aziendale.

Il Collegio non conoscendo nel dettaglio il piano che verrà presentato al Tribunale è impossibilitato ad esprimere un giudizio sulle azioni intraprese dagli amministratori a garanzia della continuità aziendale e l'efficacia delle stesse, per cui si nutrono dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità ed in merito alla conclusione raggiunta circa l'adozione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio della società.


Agrigento, 02 agosto 2023

Il Collegio sindacale

Il Presidente

Dott. Marco Castiglione


Revisore legale



I Componenti effettivi

Dott. Giorgio Buttice

Revisore legale



Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino

Revisore legale

